

## PRAWO / LAW

COSIMA ILARIA BUONOCORE

### SUL MUTAMENTO DEL RITO NEL PROCEDIMENTO SPECIALE PER I LICENZIAMENTI

#### 1. Inquadramento sistematico

La disciplina processuale relativa alle controversie del lavoro in materia di licenziamento in tutela reale ha ricevuto una significativa modifica. La l. 28 giugno 2012, n. 92, recante «*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*», ha infatti riscritto l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e introdotto un procedimento speciale, riservato solo alla fattispecie di impugnativa del licenziamento<sup>1</sup>. Dal punto di vista processuale, il nuovo

---

COSIMA ILARIA BUONOCORE, dr prawa, asyentka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Aldo Moro w Bari; e-mail: avv.cosimailariabuonocore@gmail.com

<sup>1</sup> G. Verde, *Note sul processo nelle controversie in seguito a licenziamenti regolati dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 299 e ss.; F.P. Luiso, *Il processo speciale per l'impugnazione del licenziamento*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, p. 123 e ss., spec. p. 126; Id., *La disciplina processuale speciale della legge n. 92 del 2012 nell'ambito del processo civile: modelli ed inquadramento sistematico*, in *www.judicium.it*, (2012), p. 3; L. Dittrich, *Rito speciale dei licenziamenti e qualità della cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 104 e ss.; M. De Cristofaro, G. Gioia, *Il nuovo rito dei licenziamenti: l'anelito alla celerità per una tutela sostanziale dimidiata*, che leggesi su *www.judicium.it*, (2012), p. 20; D. Dalfino (e M. Barbieri), *Il licenziamento dopo la l. n. 92 del 2012: profili processuali*, in *Il licenziamento individuale nell'interpretazione della legge Fornero. Aggiornato al d.l. 28 giugno 2013, n. 76 c.d. "Pacchetto lavoro"*, Bari 2013, p. 57 e ss., spec. p. 90 e ss.; Id., *Il rito Fornero nella giurisprudenza: prime applicazioni*, in *Riv. giur. del lav. e della prev. soc.*, 2013, II, p. 153 e ss., spec., p. 164 e ss.; Id., *L'impugnativa del licenziamento secondo il c.d. «rito Fornero»: questioni interpretative*, in *Foro it.*, 2013, V, c. 6 e ss., § 7; A. Giordano, *Il nuovo rito per l'impugnazione dei licenziamenti*, che leggesi sul sito *www.treccani.it.*, § 9, p. 8; G. Benassi, *Riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali*, in *Lav. giur.*, 2012, p. 749 e ss., spec. p. 759; L. de Angelis, *Art. 18 dello Statuto dei lavoratori e processo: prime considerazioni*, in *Giornale dir. lav. e rel. ind.*, 2012, p. 693 e ss., spec. p. 694; M. Leone, A. Torrice, *Il procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti: il legislatore strabico*, in *La legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero): un'analisi ragionata*, F. Anato e R. Sanlorenzo (a cura di), pubblicato sul sito *www.magistraturademocratica.it*, p. 198 e ss., spec., p. 209; G. Panico, *Prime riflessioni sulle modifiche all'art. 18 e sul nuovo rito per i licenziamenti*, in *Lav. giur.*, 2013, p. 137 e ss., spec. p. 145; R. Rivero, *Indicazioni operative sul rito Fornero (con una divagazione minimale finale)*, in *Lav. giur.*, 2013, p. 17 e ss., spec., p. 21 e s.; P. Scognamiglio, *Le controversie di licenziamento nella riforma Fornero*, in *Il punto de Il sole 24 ore – Giuda al lavoro*, 2013, p. XVIII e ss.; G. Treglia, *Brevi note sul nuovo processo per licenziamento introdotto dalla riforma del mercato del lavoro*, in *Lav. giur.*, 2012, p. 763 e ss., spec. p. 768 e s.; G. Vidiri, *Il nuovo rito sui licenziamenti: una normativa di difficile lettura*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, I, p. 39 e ss., spec. p. 68 e ss.

rito presenta delle peculiarità volte al raggiungimento dello scopo perseguito dal riformatore del 2012, rappresentato dall'accelerazione della definizione delle controversie *ex art. 18 St. lav.*, (art. 1, 1° comma, lett. c)). Il rito speciale per licenziamenti si articola in due gradi di merito e in uno di legittimità: il primo (di natura non cautelare giacché nessuna norma fa riferimento al *periculum in mora*<sup>2</sup>), si snoda, a sua volta, in due fasi<sup>3</sup>. La prima, quella sommaria, rientra nella competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro, è caratterizzata dall'assenza di preclusioni e di decadenze espresse, ed è destinata a concludersi con ordinanza, di accoglimento o di rigetto, immediatamente esecutiva, che non può essere né sospesa né revocata sino alla definizione con sentenza dell'eventuale successivo giudizio di opposizione. Quest'ultimo apre un giudizio a cognizione piena e segue abbastanza fedelmente la scansione dei termini e delle attività delle parti previsti nel rito del lavoro. Il secondo grado di merito è un giudizio di impugnazione della sentenza nelle forme del reclamo che si propone innanzi alla Corte d'appello; esso è snello e informale, ed infarcito di barriere preclusive dal punto di vista probatorio, con possibilità di istanza di inibitoria. Infine, il giudizio di legittimità innanzi alla Cassazione, che si instaura contro la sentenza resa all'esito del giudizio di reclamo, con termini più stringenti sia per la parte nella proposizione del ricorso, sia per il giudice nella fissazione dell'udienza. La prima fase del giudizio bifasico inizia con il deposito del ricorso presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro, che deve contenere gli elementi di cui all'art. 125 c.p.c. (quindi dovranno essere indicati l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni): il riferimento espresso a tale articolo, connotato da carenza di requisiti di contenuto-forma, piuttosto che all'art. 414 c.p.c., non è un dettaglio di poco momento giacché, mentre quest'ultimo è caratterizzato da ricchezza formale – richiede infatti «l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni» (1° comma, n. 4), nonché

<sup>2</sup> Nel senso che il nuovo rito non ha natura cautelare, R. Caponi, *Rito processuale veloce*, cit., p. 6, il quale ha precisato che «il nuovo rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento è un processo a cognizione piena ed esauriente, nonostante la disciplina della fase istruttoria sia affidata alle determinazioni discrezionali del giudice, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che sono tradizionalmente proprie dei procedimenti sommari»; F.P. Luiso, *La disciplina processuale speciale*, cit., p. 1; Id., *Il processo speciale per l'impugnazione*, cit., p. 123; M. De Cristofaro (e G. Gioia), *Il nuovo rito dei licenziamenti*, cit., p. 18; D. Dalfino, *L'impugnativa del licenziamento secondo il c.d. «rito Fornero»*, cit., c. 6; P. Curzio, *Il nuovo rito per i licenziamenti*, cit., p. 18; L. De Angelis, *Il processo dei licenziamenti tra principi generali e nuovo diritto*, cit., c. 101, § 2; Id., *Art. 18 della statuto dei lavoratori e processo*, cit., p. 694; A. Vallebona, *La riforma del lavoro 2012*, cit., p. 74; G. Benassi, *La riforma del mercato del lavoro*, cit., p. 751 e s.; P. Scognamiglio, *Le controversie di licenziamento nella riforma Fornero*, cit., p. VIII. In senso contrario, G. Treglia, *Brevi note sul nuovo processo per licenziamento*, cit., p. 768. Sembra dello stesso avviso, seppure con qualche riserva, G. Vidiri, *Il nuovo rito sui licenziamenti*, cit., p. 57.

<sup>3</sup> Conferma la struttura "bifasica" (fase sommaria e quella eventuale di opposizione) del giudizio di primo grado la dizione del comma 59, che disciplina il giudizio di impugnazione nelle forme del "reclamo", in cui si legge che «non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti (...) che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado»: così D. Dalfino, *Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento*, cit., p. 792.

«l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione» (1° comma, n. 5, specificazione che rappresenta la diversità più consistente), – l'art 125 si limita a dettare solo regole generali in ordine al contenuto degli atti di parte e non prevede perciò barriere preclusive all'istruttoria. Il comma 48, art. 1, l. n. 92/2012, prevede *a*) che l'udienza di comparizione deve aver luogo entro quaranta giorni dal deposito del ricorso (e non sessanta *ex art.* 415, 3° comma), *b*) che questo, insieme con il decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al resistente almeno venticinque giorni prima dell'udienza (e non trenta *ex art.* 415, 5° comma), *c*) che il resistente deve costituirsi entro un termine non inferiore a cinque giorni prima di tale udienza (e non dieci *ex art.* 416, 1° comma)<sup>4</sup>. Inoltre, il termine a carico del ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza «non deve essere inferiore a venticinque giorni *prima dell'udienza*» (comma 48, 6° periodo) (mentre nel rito del lavoro *ex art.* 415, 4° comma, c.p.c., è previsto che esso decorra dalla data di deposito del suddetto decreto presso la cancelleria del giudice). Alla luce di tali rilievi, si evince che il riformatore ha introdotto una scansione temporale tutta nuova, ma che invero è nient'affatto dissimile da quella già esistente nel nostro c.p.c.: questa constatazione rende condivisibile, quindi, l'osservazione secondo la quale sarebbe stato più opportuno, piuttosto che aggiungere un altro modello processuale, limitarsi a richiamare quello previsto nel codice di rito, oppure il procedimento sommario di cognizione<sup>5</sup>. Il comma 48 si chiude con la precisazione, peraltro priva di conseguenze, che eventuali documenti devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia, al fine di rendere più agevole e rapido lo scambio tra le parti degli atti processuali<sup>6</sup>. In ordine alla costituzione e in generale alle prime attività difensive del resistente, la norma è silente. Di là dalla previsione secondo la quale il resistente ha diritto (attraverso il ricorso) di conoscere la posizione del ricorrente almeno venticinque giorni prima dell'udienza, e che il giudice deve fissare un termine entro il quale il resistente stesso deve costituirsi, che non può essere inferiore a cinque giorni prima dell'udienza, la norma null'altro aggiunge; ma, visto che l'atto introduttivo deve seguire le regole dell'art. 125 e che manca il richiamo all'art. 416 c.p.c., se ne

<sup>4</sup> Talché, il termine minimo concesso al resistente per difendersi resta invariato, vale a dire quello di venti giorni, identico rispetto a quello previsto dal codice di rito.

<sup>5</sup> Su questi rilievi, v. D. Borghesi, *Licenziamenti: tentativo di conciliazione e procedimento speciale*, cit., p. 18, il quale inoltre ha aggiunto che il legislatore si sarebbe potuto soffermare nella ricerca di «qualche marchingegno capace di garantire che i ristretti termini entro i quali deve essere esaurita (la controversia), previsti sulla carta, siano rispettati anche nella realtà» (parentesi dell'a.).

<sup>6</sup> Nel senso che tale precisazione ha un senso solo se vista nell'ottica di offrire comodità al giudice e alla controparte, v. M. De Cristofaro (e G. Gioia), *Il nuovo rito dei licenziamenti*, cit., p. 17. Sul rilievo che, la produzione documentale effettuata in duplice copia sia funzionale ad evitare che, «sui tempi già ridotti per la difesa, incidano anche quelli necessari al convenuto all'estrazione delle copie in cancelleria», I. Pagni, *L'evoluzione del diritto processuale del lavoro*, cit., p. 100.

può dedurre che il resistente, al pari del ricorrente, non incorre in preclusioni e decadenze<sup>7</sup>; anche se non mancano opinioni di segno opposto<sup>8</sup>.

Ora, all'interno di questo primo momento processuale si insinuano le maggiori perplessità applicative da parte degli interpreti. Invero, i nodi da sciogliere sono molteplici: dal grado di stabilità dell'ordinanza non opposta (oppure se opposta, il relativo giudizio si estingua) alla legittimazione ad agire, dalla obbligatorietà del rito alla terzietà del giudice<sup>9</sup>. Tra essi si pone anche quello

<sup>7</sup> G. Verde, *Considerazioni sul procedimento per i licenziamenti*, cit., p. 20; C. Consolo-D. Rizzardo, *Verde o presunte novità*, cit., p. 736; D. Dalfino, *L'impugnativa del licenziamento secondo il c.d. «rito Fornero»*, cit., c. 6; P. Curzio, *Il nuovo rito per i licenziamenti*, cit., p. 18; G. Panico, *Prime riflessioni sulle modifiche all'art. 18*, cit., p. 144, il quale ha rilevato che le dichiarate esigenze di celerità avrebbero dovuto indurre il legislatore a prevedere termini perentori ma, siccome non sono stati espressamente dichiarati come perentori, devono ritenersi ordinatori (*ex art.* 152, 2° comma, c.p.c.); R. Rivero, *Indicazioni operative*, cit., p. 20 e s., il quale ha affermato che «ciascuna parte potrà dedurre ulteriori istanze istruttorie anche all'udienza e nel corso del giudizio. Alla costituzione nel rito sommario non si può applicare alcuna decadenza, né per gli oneri istruttori né per le allegazioni». Nel senso che, il giudice si potrà avvalere della disposizione di cui all'art. 115 c.p.c., v. P. Sordi, *L'ambito di applicazione del nuovo rito per l'impugnazione dei licenziamenti e disciplina della Fase di tutela urgente*, cit. In giurisprudenza, v. Trib. Genova 29 gennaio 2013, in *Foro it.*, I, cit., c. 1360.

<sup>8</sup> In dottrina, v. M. De Cristofaro (e G. Gioia), *Il nuovo rito dei licenziamenti*, cit., p. 16, il quale, ha precisato che l'assenza di barriere preclusive «non osta a quell'onere di completezza che nasce dall'interno il procedimento, ed è connesso alla sommarietà della cognizione che in esso si svolge e che impedisce che all'udienza di comparizione (ed eventualmente a quella successiva, nei casi di istruttoria costituenda) le parti possano ragionevolmente ambire ad introdurre ampi *nova* di merito ed istruttori rispetto alle posizioni delineate negli atti introduttivi». In giurisprudenza, v. Trib. Bologna, ord., 25 settembre 2012, in *Foro it.*, cit., I, c. 674, che ha affermato che la costituzione del convenuto direttamente in udienza preclude la possibilità di produrre prove e di proporre eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio; v., anche le linee guida di Trib. Firenze (17 ottobre 2012), *Prime indicazioni dai tribunali*, cit., p. 1110 e s., in cui si è sostenuto che «nella fase sommaria non ci sono decadenze dalle prove (in questo senso depono il richiamo all'art. 125 c.p.c.), ma si decade dall'allegazione dei fatti costitutivi, modificativi, impeditivi, estintivi, se non dedotti, rispettivamente, nell'atto introduttivo del giudizio, o nella memoria di costituzione, da depositarsi entro 5 giorni prima dell'udienza ... I fatti non contestati si ritengono provati»; linee guida di Trib. Venezia (12 dicembre 2012), *Prime indicazioni dai tribunali*, cit., p. 1117, che in relazione alle allegazioni dei fatti costitutivi, modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto fatto valere, sposta il momento preclusivo più in avanti rispetto a quello stabilito da Trib. Firenze, giacché lo colloca entro la prima udienza (nessuna preclusione in ordine ai mezzi di prova è prevista nelle linee guida redatte dai giudici di Venezia).

<sup>9</sup> Su tali questioni, sia consentito rinviare a C.I. Buonocore, *Sull'incompatibilità del giudice nell'opposizione del rito speciale per i licenziamenti*, in *Annali del Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*, in corso di stampa in [www.annalidipartimentojonico.org](http://www.annalidipartimentojonico.org); Id., *Licenziamento e pluralità di domande*, in nota a App. Napoli, 7 ottobre 2014, n. 6224, in corso di stampa in *Mass. giur. lav.*, 2014; Id., *Terzietà del giudice e rito speciale per i licenziamenti*, in nota a Corte cost., ord., 16 luglio 2014, n. 205, in *Mass. giur. lav.*, 2014, fasc. 10, p. 713 e ss.; Id., *Sulla legittimazione ad agire del datore di lavoro nel rito c.d. Fornero*, in nota a Cass. civ., ord., 18 febbraio 2014, n. 3838, in *Lav. nella giur.*, 2014, p. 467 e ss.; Id., *Sulla proliferazione delle cause dopo la riforma c.d. Fornero*, in nota a Trib. S.M. Capua Vetere, sez. lav., ordinanza 14 giugno 2013, su [www.giustiziavivile.com](http://www.giustiziavivile.com), 10 marzo 2014; Id., *Sulla fase sommaria del procedimento speciale in materia di licenziamento illegittimo ex art. 18 st. lav.*, in *Mass. giur. lav.*, 2014, p. 76 e ss.; Id., *Rito speciale per i licenziamenti: il giudice della fase di opposizione deve astenersi se è il medesimo della fase sommaria*, in nota a T. Milano, 19 giugno 2013 e T. Milano, sez. spec. impr. 11 luglio 2013, in *Mass. giur. lav.*, 2013, p. 704 e ss.

relativo ai limiti oggettivi: infatti il rito c.d. Fornero si applica *a)* «alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, *b)* «anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro» (comma 47); invece non trova applicazione *c)* per le «*domande diverse* da quelle di cui al comma 47, salvo che non siano fondate *sugli identici fatti costitutivi*» (comma 48, secondo alinea). Quindi, non possono essere proposte domande fondate su *diversi* fatti costitutivi perché potrebbero incidere negativamente sulla snellezza e rapidità del procedimento sul licenziamento. Naturalmente il legislatore, nel disegnare un tale quadro giuridico caratterizzato da contorni nient'affatto nitidi nella misura in cui appare arduo identificare quali domande rientrino e quali invece restino escluse, ostacola la celere definizione delle controversie giacché può ben accadere che le parti, nel timore di sbagliare, siano tentate di proporre le proprie domande sconfinando dai paletti fissati dalla riforma c.d. Fornero.

## **2. La soluzione prospettata in una recente decisione della Corte d'appello e la posizione sul tema**

Può quindi accadere che la parte proponga una pluralità di domande tra loro collegate nell'ambito del medesimo ricorso *ex art. 1, comma 47, l. n. 92/2012*. E' il caso deciso recentemente dalla Corte d'appello di Napoli. Nella specie è accaduto che il lavoratore, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro causata dal licenziamento collettivo, ha chiesto con un ricorso *ex art. 1, comma 47 e ss., l. n. 92/2012*, in via principale l'accertamento del diritto all'assunzione presso la società appaltatrice subentrante, e in via subordinata la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla società uscente. Il tribunale, nel valutare la domanda principale non riconducibile nell'alveo del rito speciale per i licenziamenti, ha disposto la separazione della causa e il passaggio della suddetta domanda al rito ordinario del lavoro, trattando a sé la domanda subordinata, accogliendola. In sede di opposizione la parte soccombente ha naturalmente eccepito l'inammissibilità dell'ordinanza per avere il giudice della fase sommaria sovvertito l'ordine delle domande e, così, deciso sulla sola domanda subordinata pur in assenza di una previa pronuncia sulla principale; ma il giudice dell'opposizione ha completamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; sicché la parte si è vista costretta a rinnovare la medesima doglianza innanzi alla Corte d'appello, che ha accolto il reclamo dichiarando la nullità della sentenza. Appare evidente che il rito speciale per i licenziamenti ha introdotto un meccanismo di proliferazione dei riti inaccettabile nell'attuale sistema processuale nella misura in cui, nel vietare alla parte di proporre nell'ambito del ricorso *ex rito Fornero* più domande non fondate su identici fatti costitutivi, ha sbarrato l'ipotesi di giudizio a oggetto plurimo

e ha aperto la strada a una pluralità di riti incardinati davanti a giudici diversi, con buona pace della ragionevole durata dei processi costituzionalmente garantita<sup>10</sup>. Com'è noto l'ostacolo alla realizzazione del processo simultaneo, derivato dalla diversità dei riti cui sono soggette le cause connesse, ha iniziato a prendere forma con l'introduzione del rito speciale del lavoro nel 1973 che, all'epoca, si presentava marcatamente diverso rispetto al rito ordinario<sup>11</sup>. Le difficoltà applicative generate dall'introduzione di nuovi e ulteriori riti, che si aggiungono a quelli già esistenti, si sono manifestate poi in modo emblematico con l'introduzione della legge n. 392/1978 sul c.d. equo canone, che estese il rito del lavoro soltanto ad alcune singole controversie inerenti il rapporto di locazione (art. 46)<sup>12</sup>. Di qui l'esigenza di prevedere e favorire la realizzazione del cumulo e la trattazione congiunta delle più domande proposte all'interno del medesimo giudizio. Con la riforma del 1990 (l. n. 353), il legislatore non solo ha affrontato il problema della pluralità di riti in relazione alla materia delle locazioni di immobili urbani, ma ha colmato in via generale la lacuna normativa delle cause connesse. Se il c.p.c. non consentisse alla parte di proporre due o più domande nell'atto introduttivo del medesimo processo, egli sarebbe costretto a fare due diversi atti che darebbero luogo a due distinti processi, ciascuno avente ad oggetto una causa<sup>13</sup>. Il *simultaneus processus* ha l'indubbio duplice vantaggio di realizzare economie processuali (intese in termini di tempo, di denaro, nonché di economia degli uffici giudiziari, evitando quindi di intasarli) e di evitare l'inconveniente di decisioni tra loro logicamente contrastanti. Tuttavia, perché si realizzino tali vantaggi è indispensabile che tra le domande vi sia un forte collegamento, che consiste nell'identità totale o parziale di uno o due dei tre elementi identificativi (altrimenti se sussistesse identità totale

---

<sup>10</sup> Com'è noto, la proliferazione dei riti ha ricevuto un *arrêt* dal legislatore del 2011 il quale, con l'introduzione del d.lgs. 1° settembre, n. 150, recante «*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*», che ha ricondotto i procedimenti civili a soli tre modelli base; ma per espressa previsione della legge delega (art. 54, 4 comma, lett. d), rubricato «*Delega del Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili*») lo stesso non può dirsi per le controversie relative alla l. n. 300/1970, poiché sono tassativamente escluse dal decreto c.d. taglia riti.

<sup>11</sup> A. Proto Pisani, *Sulla tutela giurisdizionale differenziata*, in *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, p. 231 e ss.; G. Tarzia, *Connessione di cause e processo simultaneo*, in *Pregiudizialità e connessione nel processo civile. Atti del XVI Convegno nazionale Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, Rimini, 1989, p. 58 e ss.

<sup>12</sup> In particolare, la causa di sfratto per morosità era soggetta al rito ordinario e l'eventuale domanda (riconvenzionale) del conduttore di accertamento del canone equo era sottoposta invece al rito *ex l.* n. 392/1978 (art. 46).

<sup>13</sup> Appare opportuno precisare che prima della riforma del 1990, n. 353, il processo ordinario era immune da preclusioni significative, a differenza invece di quello del lavoro così come modificato nel 1973, sicché erano pericolose le conseguenze dell'errore sul rito nei rapporti tra cause ordinarie e cause di lavoro. La riforma del 2012, n. 92, ha riacceso i riflettori sul problema del mutamento, per mancanza di una norma di raccordo e per il fatto che il nuovo rito non contiene drastiche preclusioni esistenti invece nel codice di rito. Sulle precisazioni in ordine alla riforma del 1990, v. G. Balena, *Le conseguenze dell'errore sul modello*, cit., p. 657 e s.; Id., *Istituzioni*, III, p. 43; Id., *La riforma del processo di cognizione*, Napoli 1994, p. 45 e ss.; A. Proto Pisani, *Lezioni*, cit., p. 790.

o parziale di tutti e tre gli elementi si parlerebbe di litispendenza o continenza). Più precisamente, il collegamento può attuarsi per identità totale o parziale a) dei soggetti tra i quali esiste il rapporto o diritto fatto valere in giudizio, b) del *petitum*, ovvero l'oggetto della domanda inteso come bene giuridico perseguito dall'attore e c) della *causa petendi*, la ragione del domandare, intesa come identità del diritto sostanziale dedotto in giudizio in forza del quale viene chiesto il *petitum*, cioè il titolo (i fatti costitutivi) sul quale si fonda la domanda. Ora, secondo il Collegio, le ragioni che lo hanno indotto a pronunciare la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., quindi sotto il profilo del limite costituito dal divieto di immutazione degli effetti giuridici che la parte ha inteso conseguire (perché il giudice della prima fase del primo grado ha trattato e deciso solo sulla domanda subordinata senza preoccuparsi delle sorti di quella principale), consistono nella circostanza che le due domande alternative proposte dal ricorrente nei confronti di due diversi resistenti (la domanda principale di costituzione del rapporto di lavoro diretta alla società appaltatrice subentrante; quella subordinata di illegittimità del licenziamento diretta alla società appaltatrice uscente), hanno dato luogo al fenomeno della connessione per subordinazione, creando tra loro un rapporto di pregiudizialità–dipendenza; talché si sarebbe dovuto attendere prima una decisione sulla principale, per poi eventualmente proseguire sulla subordinata connessa.

La connessione per subordinazione presuppone che il collegamento delle più domande sorga tra le medesime parti del processo: autorevole dottrina ha infatti affermato che tale peculiare ipotesi «è sempre connessione soggettiva e talvolta anche oggettiva»<sup>14</sup>. Nel caso deciso dalla Corte d'appello di Napoli, il ricorrente nel dubbio di vedersi vanificare una delle due pretese sostanziali dirette a due resistenti diversi (diritto alla costituzione del rapporto di lavoro – domanda principale; illegittimità del licenziamento – subordinata), ha pensato di “cautelarsi” proponendole entrambe nell'ambito del medesimo processo, dando così luogo al cumulo di domande laddove la seconda domanda, subordinata, può essere esaminata solo in quanto la prima venga rigettata. Le due domande proposte hanno dato luogo a cause diverse: quella di costituzione del rapporto di lavoro che è la causa principale e anche pregiudiziale, e quella di illegittimità del licenziamento che è la causa dipendente perché può essere decisa nel merito solo quando e se venga definita con rigetto la principale. Quindi, da una parte vi è il ricorrente che, nel timore di sbagliare tattica processuale e quindi di vedersi pregiudicato il suo diritto di azione, ha pensato di proporre le due distinte domande ai due distinti resistenti nell'ambito dello stesso giudizio, senza tuttavia considerare che le due domande seguono riti diversi (la prima il

<sup>14</sup> A. Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*<sup>6</sup>, Napoli 2014, p. 342; Id., *Appunti sulla connessione*, in *Dir. e giur.*, 1993, p. 28. Inoltre la dottrina suole parlare di cumulo «eventuale» o subordinato di domande «che si ha quando un'azione è proposta per l'evento che l'altra sia respinta»: così C. Consolo, *Il cumulo condizionale di domande. Struttura e funzione*, I, Padova, 1985, p. 1, in nota. Su questo aspetto, v. G. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari 2014<sup>3</sup>, I, p. 173, nota 15.

rito codicistico, la seconda quello speciale per i licenziamenti), dall'altra parte v'è il giudice che ha complicato la risoluzione della controversia, nella misura in cui ha deciso solo e direttamente sulla subordinata, senza attendere una pronuncia sulla principale. L'errato percorso seguito da entrambi i giudici di primo grado, sia della fase sommaria sia di quella d'opposizione, ha conseguito il risultato di una sentenza nulla dichiarata in sede di reclamo. Talché, ben tre decisioni sono valse a offrire il fianco a diseconomie processuali.

Ora, l'intento perseguito dal ricorrente è stato quello di far sì che solo ove la prima domanda avesse dato un esito negativo si sarebbe potuto procedere ad esaminare la seconda, altrimenti non avrebbe identificato le due domande come "principale" e "subordinata". La concorrenza delle pretese del ricorrente hanno creato un processo a oggetto plurimo. L'obiettivo del ricorrente avrebbe potuto probabilmente sortire successo qualora egli avesse formulato le domande direttamente innanzi al giudice del lavoro secondo le regole codicistiche *ex artt.* 414 e ss., c.p.c., essendo quest'ultimo competente per la domanda principale; solo in caso di esito negativo il giudice adito si sarebbe potuto spogliare della causa disponendo la separazione della subordinata al fine di farla trattare dal giudice del rito speciale per i licenziamenti *ex art.* 1, comma 47, l. n. 92/2012. Invece, così come è stata proposta la domanda, il giudice, adito dal ricorrente con il rito c.d. Fornero, avrebbe potuto separare le cause, mutare il rito per la domanda principale (secondo le regole del processo del lavoro *ex artt.* 414 c.p.c. e ss.) sì da consentire una pronuncia di merito, con fissazione del termine per l'integrazione degli atti introduttivi (considerato che nel ricorso c.d. Fornero non è prevista la deduzione dei mezzi istruttori, imposta invece dall'art. 414, n. 5), c.p.c.). Né si può sostenere che il giudice adito, *ex rito* Fornero, nel decidere sulla subordinata, abbia implicitamente rigettato la principale, anche perché ne ha disposto il mutamento.

### 3. La scelta del mutamento del rito

In presenza di un ricorso introduttivo corredato di una pluralità di domande, tra le quali alcune fondate su *diversi fatti costitutivi*, appare naturale riflettere sul rapporto tra domanda principale e subordinata, e sulle conseguenze processuali che si verifichino qualora le due domande, proposte a parti diverse e all'interno del medesimo giudizio, seguano modelli giuridici diversi. Posto che nel processo civile l'erronea adozione di un rito piuttosto che un altro non impedisce di per sé al processo di cognizione di pervenire alla decisione di merito<sup>15</sup>, il provvedimento di separazione delle domande con mutamento del

---

<sup>15</sup> G. Balena, *Istituzioni*, cit., II, p. 37. V. anche Luiso, *Il processo speciale per l'impugnazione*, cit., p. 134. Su questi rilievi, v. A. Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 2010 (rist.), p. 213. Inoltre v. D. Dalfino, *Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento*, cit., p. 790, secondo il quale sono eccezionali le ipotesi nelle quali esso si conclude attraverso provvedimenti che assolvano dall'osservanza del giudizio.



rito appare certamente da preferire rispetto a quello di inammissibilità della domanda. Quest'ultima infatti porterebbe con sé la conseguenza che, una volta pronunciato il provvedimento in mero rito, la parte, che intenda riproporre la domanda giudiziale, si vedrebbe preclusa tale possibilità per intervenuta decadenza, qualora fossero decorsi i centottanta giorni dall'impugnativa stragiudiziale<sup>16</sup>. Alla luce di tali considerazioni, non appare condivisibile l'osservazione secondo la quale l'errore sul rito deve condurre ad una pronuncia meramente processuale perché altrimenti «la vincerebbero facili espedienti per l'utilizzo della corsia preferenziale per cause che non la meritano»<sup>17</sup>, giacché non può farsi certo ricadere sulla parte l'introduzione di un nuovo rito processuale che consegna più ombre che luci, come dimostrano gli orientamenti giurisprudenziali. Scartata, quindi, la soluzione della pronuncia di inammissibilità per le ragioni poc'anzi esposte e accolta quella della prosecuzione del processo con integrazione dei termini alle parti attraverso il mutamento con salvezza degli atti processuali e sostanziali, resta da capire quale sia la disciplina positiva da seguire: se quella dettata dall'art. 4, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, oppure dagli artt. 426 e 427, c.p.c. La prima norma, contenuta nel decreto c.d. taglia riti («Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 l. 18 giugno 2009 n. 69») detta un apposito principio che può essere applicato solo nel caso in cui «un procedimento previsto dal decreto sia erroneamente iniziato con forme diverse»<sup>18</sup>. Talché appare preferibile optare per l'applicazione degli artt. 426 e 427 c.p.c.<sup>19</sup>; i quali, peraltro, come ha affermato autorevole dottrina, «sono oggi invocabili per qualunque errore sul rito»<sup>20</sup>.

Va poi precisato che, poiché la parte interessata, in ossequio al diritto di difesa ex art. 24 Cost., deve conoscere il termine perentorio per l'integrazione degli atti, sembra opportuno affermare che, pur nel silenzio dell'art. 292, 1° comma, c.p.c., l'ordinanza con la quale viene disposto il mutamento del rito deve essere comunicata anche al contumace<sup>21</sup>, con l'effetto che l'omessa

<sup>16</sup> D. Dalfino, *Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento*, cit., p. 790; R. Riviero, *Indicazioni operative sul rito Fornero*, cit., p. 18.

<sup>17</sup> L. De Angelis, *Art. 18 dello Statuto*, cit., p. 705.

<sup>18</sup> G. Reali, *Il modello del lavoro e il mutamento del rito nel d.lgs. n. 150/2011*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, p. 827. In dottrina, per l'applicazione dell'art. 4, v. M. De Cristofaro (e G. Gioia), *Il nuovo rito dei licenziamenti*, cit., p. 13; G. Benassi, *La riforma del mercato del lavoro*, cit., p. 753 e s.; P. Scognamiglio, *Le controversie di licenziamento*, cit., p. XIII. In giurisprudenza, v. Trib. Roma, ord., 28 novembre 2012, in *Riv. it. dir. lav.*, cit., p. 288.

<sup>19</sup> Per l'applicazione degli articoli del codice di rito, G. Verde, *Considerazioni*, cit., p. 17; F.P. Luiso, *Il processo speciale per l'impugnazione*, p. 135; D. Dalfino, *Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento*, cit., p. 790; Id., *L'impugnativa del licenziamento secondo il c.d. «rito Fornero»*, cit., § 5; M. De Luca, *Procedimento specifico in materia di licenziamenti: per una lettura conforme a Costituzione*, cit., c. 201, § 3.7. In giurisprudenza, v. Trib. Venezia 12 dicembre 2012, in *Prime indicazioni dai tribunali*, cit., p. 1116.

<sup>20</sup> G. Balena, *Le conseguenze dell'errore*, cit., p. 663.

<sup>21</sup> La necessità della comunicazione personale al contumace di tale ordinanza, si pone in applicazione del principio espresso dapprima dalla Corte costituzionale (Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 77, in *Foro it.*, 1977, I, c. 259), con riferimento peraltro alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 533/1977; e poi dalla giurisprudenza di legittimità: v. Cass. 8 gen-

comunicazione «comporta la violazione del principio del contraddittorio e la nullità degli atti successivi»<sup>22</sup> Una volta emessa la decisione seguendo il rito sbagliato, tale errore non può di per sé essere dedotto come motivo di opposizione o impugnazione, salvo che abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa, oppure abbia cagionato un qualunque altro pregiudizio processuale alla parte<sup>23</sup>.

Orbene, la circostanza che all'indomani dell'introduzione del rito speciale per i licenziamenti siano affiorate una miriade di difficoltà applicative e interpretative mette in evidenza che anche questa volta il riformatore ha perso l'ennesima *chance* per porre fine alla irragionevole durata dei processi civili in generale e in materia di lavoro in particolare. Appare il caso di ricordare che qualche anno successivo all'entrata in vigore della l. n. 533/1973 – con la quale com'è noto fu radicalmente riformato il processo del lavoro il quale, a seguito di tale riforma, era talmente rapido che fu preso come modello per i successivi riformatori del processo civile – i problemi legati alla lungaggine dei processi riemersero nuovamente; sicché dalla tanto attesa riforma del mercato del lavoro ci si aspettava un deciso cambio di tendenza volto a dare nuovamente dignità alla giustizia statale. Ma così non è stato. L'impressione è che anche stavolta il riformatore abbia dato spazio a *slogans* piuttosto che all'obiettivo dichiarato nella l. n. 92/2012: accelerare *la definizione delle controversie* relative all'asserita illegittimità del licenziamento nell'ottica della ragionevole durata dei processi (art. 1, 1° comma, lett. c)].

#### ABOUT CHANGE OF THE PROCEDURAL MODEL IN THE SPECIAL PROCESS OF UNFAIR DISMISSAL

##### SUMMARY

The proceeding for unfair dismissal claims has been introduced, nearly two years ago by law n. 92 of 2012, to speed up the civil process. However, the reform seems to generate more problems than benefits starting from question of the change of procedure.

**KEY WORDS:** dismissal, answers, plurality, models, change.

---

naio 2010, n. 77, *ivi*, Rep. 2010, voce *Locazione*, n. 256, la quale precisa che «la volontarietà della scelta iniziale di non costituirsi, nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non esclude, infatti, che, nel quadro del diritto di difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di atti la cui omissione importi un pregiudizio per la situazione soggettiva giuridicamente tutelata, la garanzia di cui all'art. 24 Cost. debba estendersi alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza».

<sup>22</sup> P. Sandulli, *L'ambito di applicazione del rito del lavoro*, in *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro pubblico e privato*<sup>5</sup>, G. Santoro Passarelli (a cura di), Milano, 2009, p. 2204.

<sup>23</sup> L. De Angelis, *Il processo dei licenziamenti*, cit., § 4; Id., *Art. 18 dello Statuto dei lavoratori e processo*, cit., p. 705 e s. Negli stessi termini, R. Foglia, *Il giudizio di primo grado*, in *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico*<sup>4</sup>, G. Santoro Passarelli (a cura di), Milano, 2006, p. 2112 e s. In giurisprudenza, Cass. 29 settembre 2005, n. 19136, in *Foro it*, Rep. 2005, *Procedimento civile*, n. 49.